

Edizione di mercoledì 29 novembre 2017

AGEVOLAZIONI

La proroga per il 2018 del super ammortamento e iper ammortamento

di **Luca Mambrin**

IVA

Indetraibilità dell'IVA per i soggetti in franchigia

di **Marco Peirolo**

ACCERTAMENTO

Omessa compilazione del quadro RW: opera il raddoppio dei termini?

di **Marco Bargagli**

PROFESSIONISTI

L'impegno dell'Italia nella lotta alla corruzione: l'agenda 2017

di **Luigi Ferrajoli**

ADEMPIMENTI

Seconda rata acconto imposte: il versamento con l'F24

di **Dottryna**

AGEVOLAZIONI

La proroga per il 2018 del super ammortamento e iper ammortamento

di Luca Mambrin

Tra le principali misure in materia di **riduzione della pressione fiscale** contenute nel **DDL della legge di Bilancio** troviamo l'articolo 5 che dispone **la proroga** anche per l'anno **2018** delle agevolazioni note come iper ammortamento e super ammortamento che consentono ad imprese e professionisti di **maggiorare** le quote di ammortamento di beni strumentali a fronte di **nuovi investimenti effettuati**.

In particolare:

- il comma 1 dispone **la proroga del super ammortamento**, introducendo tuttavia alcune novità rispetto alla norma oggi in vigore;
- il comma 2 dispone **la proroga dell'iper ammortamento**;
- il comma 3 dispone **la proroga della maggiorazione nella misura del 40%** del costo di acquisizione di beni immateriali per i soggetti che fruiscono dell'iper ammortamento;
- il comma 4 disciplina quali sono gli **obblighi documentali** per poter beneficiare delle agevolazioni;
- il comma 5 disciplina **i casi di esclusione dell'agevolazione**;
- i commi 6 e 7 consentono a specifiche condizioni di beneficiare delle agevolazioni qualora vengano realizzati **investimenti sostitutivi**.

L'articolo 5, al comma 1, proroga, con alcune **novità**, il super ammortamento, cioè l'agevolazione fiscale relativa **agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi** introdotta dalla legge di Stabilità 2016 e già prorogata dalla legge di Bilancio 2017.

Più precisamente il comma in esame prevede per i titolari di redditi d'impresa e per i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi **l'aumento del 30%** del **costo di acquisizione dei predetti beni**, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. La misura è stata dunque **prorogata**, ma rispetto al passato **nella misura del 30% in luogo del 40% disposto dalla disciplina previgente**.

L'investimento deve essere realizzato dal **1° gennaio 2018** fino al **31 dicembre 2018**, ovvero fino al **30 giugno 2019** a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018:

- **l'ordine risulti accettato dal venditore**;

- sia avvenuto **il pagamento di acconti** in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione.

Da un punto di vista **oggettivo** la norma prevede l'esclusione dall'agevolazione degli investimenti in **veicoli e altri mezzi di trasporto**, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali.

Rispetto al passato quindi l'esclusione **riguarda tutti i veicoli di cui all'[articolo 164, comma 1, del Tuir](#)**: la legge di Bilancio 2017 riconosceva invece il beneficio del super ammortamento a condizione che tali beni rivestano un **utilizzo strumentale all'attività di impresa**, mentre ne sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata, di cui all'**[articolo 164, comma 1, lettere b\) e b-bis\) del Tuir](#)** (rispettivamente, veicoli deducibili al 20% in quanto non usati per l'esercizio dell'impresa, e veicoli deducibili al 70% in quanto concessi in uso promiscuo ai dipendenti).

L'articolo 5, comma 2, proroga l'**iper ammortamento** disposto dalla legge di Bilancio 2017, agevolazione che consente di aumentare, nella misura del **150%**, il **costo di acquisizione** dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla **trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0**, inclusi nell'**[allegato A](#)** annesso alla legge di Bilancio 2017.

Tale agevolazione viene così riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il **31 dicembre 2018** ovvero fino al **31 dicembre 2019**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018:

- **l'ordine risulti accettato dal venditore;**
- sia avvenuto **il pagamento di acconti** in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione.

Il successivo comma 3 prevede poi la **proroga della maggiorazione**, nella misura del **40%**, del costo **di acquisizione dei beni immateriali** (*software*) funzionali alla **trasformazione tecnologica** secondo il modello *Industria 4.0* (beni ricompresi nell'**[Allegato B](#)** alla citata legge di Bilancio 2017), applicabile ai soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento 2018, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018 e, alle condizioni sopra indicate, al 31 dicembre 2019.

Sostanzialmente confermata dal comma 4 **la documentazione richiesta** per poter beneficiare dell'agevolazione secondo la quale l'impresa interessata è tenuta ad acquisire una **dichiarazione del legale rappresentante** resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero, per i beni con **un costo di acquisizione superiore ad euro 500.000** una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato che attesti che il bene:

- **possiede le caratteristiche tecniche** tali da includerlo nell'elenco di cui all'**[Allegato A](#)**

e/o all'[Allegato B](#);

- è **interconnesso al sistema aziendale di gestione** della produzione o alla rete di fornitura.

Come disposto poi dal successivo comma 5 sono confermate **le cause di esclusione** dalle agevolazioni (già previste dalla legge di Stabilità 2016); non potranno beneficiare del super ammortamento o dell'iper ammortamento:

- i beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede **coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%**;
- **i fabbricati e le costruzioni**;
- **i beni di cui all'Allegato 3** annesso alla legge di Stabilità 2016.

Inoltre viene confermato che le maggiorazioni del costo di acquisizione **non producono effetti** ai fini **dell'applicazione degli studi di settore**.

Per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento il comma 6 disciplina l'ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione; viene previsto che il beneficio non venga meno per le **residue quote**, purché nel medesimo periodo d'imposta del realizzo l'impresa:

- **sostituisca** il bene originario con un **bene materiale strumentale** nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'[Allegato A](#) alla Legge 232/2016;
- **attesti** l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui in cui **l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario**, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del **minor costo agevolabile**.



IVA

Indetraibilità dell'IVA per i soggetti in franchigia

di **Marco Peirolò**

Nella sentenza *Schmelz* (causa C-97/09 del 26 ottobre 2010), la Corte di giustizia è intervenuta sulla portata dell'[articolo 283, par. 1, lett. c\), della Direttiva n. 2006/112/CE](#), che esclude dal regime di franchigia delle piccole imprese **“le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA”**.

Secondo i giudici dell'Unione, *“allo stato attuale dell'evoluzione del regime dell'IVA, l'obiettivo consistente nel garantire l'efficacia dei controlli fiscali al fine di combattere la frode, l'evasione fiscale e gli eventuali abusi nonché l'obiettivo del regime delle piccole imprese, diretto a rafforzare la competitività delle stesse, giustificano, da un lato, che l'applicabilità della franchigia dall'IVA sia **circoscritta alle attività delle piccole imprese stabilite nel territorio dello Stato membro in cui l'IVA è dovuta** e, dall'altro, che il volume d'affari annuo da prendere in considerazione sia quello realizzato nello Stato membro nel quale l'impresa è stabilita”*.

In pratica, il regime di franchigia non è applicabile alle operazioni che il soggetto passivo effettua in altri Stati membri, per le quali **dovrà identificarsi ai fini IVA se è debitore della relativa imposta**, per esempio perché il destinatario del bene o servizio è un “privato consumatore”.

La Corte europea è ritornata ad occuparsi della questione nella recente sentenza *Entertainment Bulgaria System* (causa C-507/16 del 15 novembre 2017), ma con specifico riferimento all'esercizio della **detrazione dell'IVA assolta dal soggetto in regime di franchigia per compiere operazioni territorialmente rilevanti in altri Stati membri**.

Si è trattato, più in particolare, di stabilire se gli [articoli 168, lett. a\), e 169, lett. a\), della Direttiva n. 2006/112/CE](#), consentano agli Stati membri di escludere ai soggetti in regime di franchigia di esercitare il diritto di detrazione dell'IVA assolta al loro interno per le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi di altri Stati membri, **utilizzati a loro volta per rendere prestazioni di servizi in Stati membri diversi** da quelli in cui i soggetti in franchigia sono stabiliti.

L'[articolo 168, lett. a\)](#), prevede – come regola generale – che, *“nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore (...) l'IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo”*.

In deroga a tale previsione, l'[articolo 289 della Direttiva n. 2006/112/CE](#) prevede che gli operatori in regime di franchigia d'imposta ***“non hanno il diritto di detrarre l'IVA conformemente agli articoli da 167 a 171 (...), né possono far figurare l'IVA sulle proprie fatture”***.

L'[articolo 169, lett. a\)](#), dispone che, oltre alla detrazione prevista dall'[articolo 168](#), *“il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA ivi prevista nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle (...) sue operazioni relative alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, effettuate fuori dello Stato membro in cui l'imposta è dovuta o assolta, che darebbero diritto a detrazione se fossero effettuate in tale Stato membro”*.

Ne discende che la detrazione **prescinde dall'effettivo assoggettamento ad imposta delle operazioni effettuate, a valle, negli altri Stati membri**, essendo richiesto esclusivamente, ai fini del recupero dell'IVA, che gli acquisti di beni/servizi posti in essere al di fuori dello Stato di stabilimento del cessionario/committente, ove fossero ivi territorialmente rilevanti, darebbero diritto alla detrazione (si veda, per la normativa italiana, l'[articolo 19, comma 3, lett. b\), del D.P.R. n. 633/1972](#)).

Dato, tuttavia, che l'impresa che beneficia del regime di franchigia non può avvalersi, nello Stato membro in cui è stabilita, del diritto di detrazione dell'IVA relativa alle prestazioni di servizi rese in tale Stato membro, **non ricorre la condizione** prevista dall'[articolo 169, lett. a\), della Direttiva n. 2006/112/CE](#) per esercitare la detrazione in relazione alle prestazioni di servizi fornite fuori da tale Stato.

In conclusione, le disposizioni “euro-unionali” in tema di detrazione *“non ostano alla normativa di uno Stato membro che impedisce a un soggetto passivo stabilito nel territorio di uno Stato membro e che vi beneficia di un regime di franchigia d'imposta di esercitare il diritto a detrazione dell'IVA dovuta o assolta a monte in tale Stato per servizi resi da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri e utilizzati per fornire prestazioni di servizi in Stati membri diversi da quello in cui tale soggetto passivo è stabilito”*.

L'indetraibilità nello Stato di stabilimento dell'operatore in franchigia si riflette anche sul diritto di **rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri**.

L'[articolo 6 della Direttiva n. 2008/9/CE](#) dispone che, per poter ottenere il rimborso dell'IVA assolta in altro Stato membro, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso **deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui è stabilito**.

Tale disposizione recepisce l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza *Debouché* ([causa C-302/93 del 26 settembre 1996](#)), secondo cui *“un soggetto passivo che beneficia di un'esenzione e che, pertanto, non ha diritto a deduzione dell'imposta pagata a monte all'interno del paese, non ha diritto neppure, conformemente alla finalità del sistema delle direttive sull'IVA, al rimborso dell'IVA pagata in un altro Stato membro”*. Questa conclusione corrisponde a quella fornita dalla Corte in ordine all'[articolo 17](#) della VI Direttiva, trasfuso negli [articoli 167](#)

[e ss. della Direttiva n. 2006/112/CE](#). Infatti, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla normativa unionale, quando un soggetto passivo fornisce servizi ad un altro soggetto passivo, il quale li utilizza per effettuare un'operazione esente, quest'ultimo non ha il diritto di detrarre l'IVA pagata a monte ([causa C-4/94 del 6 aprile 1995](#), BLP Group).

Sul piano nazionale, l'[articolo 38-bis1 del D.P.R. 633/1972](#), dopo avere previsto, al primo comma, che *“i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l'imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando un'istanza all'Agenzia delle Entrate tramite apposito portale elettronico”*, prosegue affermando, al secondo comma, che *“l'Agenzia delle Entrate provvede ad inoltrare tale richiesta allo Stato membro del rimborso, **eccetto i casi in cui**, durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente (...) ha effettuato **unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell'imposta** ai sensi degli articoli 19 e seguenti (...)”*.

Se, quindi, per avere diritto al rimborso occorre effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui è stabilito, il soggetto passivo in franchigia risulta **automaticamente escluso** da tale possibilità.

Si ricorda, peraltro, che la condizione di detraibilità dell'imposta relativa ai beni/servizi acquistati deve essere rispettata non solo nello Stato membro del richiedente, ma anche in quello del rimborso, tant'è che l'[articolo 5 della Direttiva n. 2008/9/CE](#) dispone che, *“fatto salvo l'articolo 6, il diritto al rimborso dell'IVA a monte è determinato secondo la direttiva 2006/112/CE quale applicata dallo Stato membro di rimborso”*. A favore di questa indicazione depone anche l'[articolo 9, par. 2, della Direttiva n. 2008/9/CE](#), secondo cui *“lo Stato membro di rimborso può esigere che il richiedente fornisca ulteriori informazioni elettroniche codificate per ciascuno dei codici di cui al paragrafo 1, **nella misura in cui tali informazioni siano necessarie a motivo di eventuali limitazioni del diritto a detrazione** di cui alla direttiva 2006/112/CE, **quali applicati nello Stato membro di rimborso** o per l'applicazione delle pertinenti deroghe concesse allo Stato membro di rimborso a norma degli articoli 395 o 396 di detta direttiva”*.

OneDay Master

LA DISCIPLINA IVA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Omessa compilazione del quadro RW: opera il raddoppio dei termini?

di **Marco Bargagli**

L'[articolo 12, comma 2, del D.L. 78/2009](#) ha introdotto nel nostro **ordinamento tributario**, una **presunzione di evasione** a fronte di **investimenti ed attività finanziarie** detenute in **Stati o territori a fiscalità privilegiata**, per i quali il soggetto passivo abbia **omesso la compilazione del quadro RW**.

Come noto, il quadro RW **deve essere compilato**, ai fini del **monitoraggio fiscale**, dalle **persone fisiche** residenti in Italia che **detengono investimenti all'estero** ed **attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà** o di altro **diritto reale**, indipendentemente dalle **modalità della loro acquisizione** e, in ogni caso, ai fini dell'**imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE)** e dell'**imposta sul valore dei prodotti finanziari**, dei **conti correnti** e dei **libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE)**.

In particolare, il contribuente **deve indicare** la **consistenza degli investimenti e delle attività** detenute all'estero nel **periodo d'imposta**, considerando che tale obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del medesimo periodo **ha totalmente disinvestito le attività estere**.

La **normativa anti paradiso fiscale** prevede che **gli investimenti e le attività di natura finanziaria** detenute negli **Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, in **violazione degli obblighi di dichiarazione** (nelle ipotesi di **omessa compilazione del quadro RW**), ai soli **fini fiscali** si **presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione**.

In tale caso, le **sanzioni** previste per le **violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi** (ex [articolo 1 del D.Lgs. 471/1997](#)) **sono raddoppiate**.

Con riguardo ai **termini di accertamento ed irrogazione delle sanzioni**, l'[articolo 12, comma 2-ter, del D.L. 78/2009](#), prevede che per le **violazioni agli obblighi di monitoraggio fiscale** di cui all'[articolo 4, commi 1, 2 e 3 del D.L. 167/1990](#), riferite agli investimenti e alle **attività di natura finanziaria detenuti all'estero**, i termini di cui all'[articolo 20 del D.Lgs. 472/1997](#) **sono raddoppiati**.

In merito, occorre precisare che l'[articolo 3 della Legge 212/2000](#), recante **disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente** prevede, in **linea di principio**, che le disposizioni tributarie **non hanno effetto retroattivo**.

Tuttavia, occorre domandarci se tale disposizione abbia **natura sostanziale**, con conseguente **irretroattività**, ossia costituisca **una norma di carattere procedurale**, con possibilità di applicazione dei precetti con effetto **retroattivo**.

Sullo specifico punto, la **Commissione Tributaria Provinciale di Milano**, con la [sentenza n. 4350/18/2017](#) del **12 maggio 2017**, ha affermato che **il raddoppio dei termini** previsto dall'[articolo 12 del D.L. 78/2009](#), opera con **esclusivo riferimento** alle violazioni commesse **per gli esercizi successivi al 2009**, data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, **confermando la natura sostanziale** delle disposizioni introdotte con il D.L. 78/2009.

Il caso esaminato dai giudici di primo grado ha riguardato l'emissione di un **avviso di accertamento** con il quale veniva proposto il **recupero a tassazione di maggiori redditi**, a fronte della detenzione di attività finanziarie in uno **Stato o territorio a fiscalità privilegiata**.

L'ufficio finanziario ha evidentemente considerato la disposizione prevista dall'[articolo 12, comma 2-ter](#), del D.L. 78/2009 come **norma di natura procedimentale** e, come tale, **ha ritenuto operante il raddoppio dei termini**.

Il contribuente **ha presentato ricorso** avverso l'atto di accertamento evidenziando, tra l'altro:

- **l'inapplicabilità della presunzione legale di redditività** ex [articolo 12, comma 2, del D.L. 78/2009](#), nonché il **raddoppio dei termini di contestazione** sancito dal successivo [comma 2-ter](#);
- **l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice** ex [articolo 43 del P.R. 600/1973](#).

Il giudice tributario **ha accolto il ricorso** rilevando che, con particolare riferimento all'eccepita **irretroattività della presunzione legale di redditività**, *"la tesi svolta dalla ricorrente risulta corretta e va confermata"*.

Infatti, a parere del collegio, **la presunzione** introdotta dall'[articolo 12, comma 2, del D.L. 78/2009](#) è da **ritenersi inapplicabile alle annualità pregresse** rispetto alla sua entrata in vigore, **non potendo avere efficacia retroattiva**, ragion per cui **risulta altresì inoperante il raddoppio dei termini** operato dall'Ufficio in virtù della stessa presunzione.



OneDay Master

IL TRANSFER PRICING ED IL RULING INTERNAZIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PROFESSIONISTI

L'impegno dell'Italia nella lotta alla corruzione: l'agenda 2017

di **Luigi Ferrajoli**

Transparency International Italia, capitolo italiano dell'organizzazione non governativa *leader* nel campo della lotta alla corruzione, ha presentato lo scorso mese di ottobre il nuovo *report* **"Agenda anticorruzione 2017 – L'impegno dell'Italia nella lotta alla corruzione"**.

Il documento è stato elaborato sulla base dell'analisi *"Business Integrity Country Agenda"* ed ha per oggetto il **contrasto alla corruzione**, sia nel settore **pubblico**, sia in quello **privato**, con particolare attenzione a tutti i soggetti che possono essere interessati o coinvolti a vari livelli nelle condotte, attive e passive, che possano integrare la fattispecie in esame.

Per quanto riguarda il nostro Paese, l'esito della valutazione generale, risultato dell'analisi delle **quindici** aree tematiche specificamente considerate, si è attestato su **diversi punteggi** espressi in termini numerici, di seguito accennati in via decrescente:

- 89/100 per gli **obblighi di trasparenza** a livello contabile,
- 75/100 in relazione al **sistema antiriciclaggio**,
- 51/100 per quanto concerne il **sistema privato**,
- solo 42/100 in ambito di **società civile e media**.

Addirittura, il c.d. **lobbying** si ferma solo a 29/100, mentre il **"whistleblowing"** (segnalazione dei casi di corruzione) riporta una valutazione ancora più bassa, ancorata ad appena 25/100.

Le ragioni di tali disparità sono presto spiegate: ai livelli più alti, è stata evidenziata in via meritoria la nuova introduzione del **reato di falso in bilancio**; a scendere, si lamentano il **difetto di regolamentazione in ambito lobbying**, la forbice sempre più rilevante tra i comportamenti posti in essere dalle **grandi imprese ed i soggetti imprenditoriali medio-piccoli**, la scarsa attenzione degli organi di informazioni sulle problematiche in questione e la **legislazione solo in itinere** per quanto concerne il *whistleblowing*.

Esemplificativo, a tale proposito, appare il titolo attribuito da Transparency al proprio comunicato stampa, ossia **"Corruzione: molte buone leggi, ma poco applicate"**.

Dopo aver dato atto che, **solo nell'anno 2017**, i casi di comportamenti sussumibili nell'ipotesi in esame, come riportati dagli organi di informazione, raggiungono un **numero superiore a 560**, l'organizzazione in parola ha evidenziato di avere **"stilato un'agenda di priorità che Governo e Parlamento, attuali e futuri, dovrebbero seguire se realmente interessati a far fronte al problema cronico della corruzione. Tra queste troviamo: legislazione sul whistleblowing, regolamentazione**

*del lobbying, rafforzamento dei **presidi anticorruzione negli enti pubblici** dotando di maggiori risorse i responsabili per la Prevenzione della Corruzione, **semplificazione delle leggi** per evitare abusi e **maggiori investimenti sull'educazione civica** dei giovani, per formare una società più informata, consapevole e attiva”.*

Come si può notare, viene evidenziato che **in Italia esistono dunque leggi adeguate, tuttavia, trovano limitata e inadeguata applicazione**. Ciò, purtroppo, evidentemente vanifica gli sforzi fatti a livello legislativo, che pure non sono totalmente comprensivi, visto che in alcuni ambiti, come detto, la normativa è inesistente e in altri ci si sta muovendo solo ora per fornire una regolamentazione che sia al passo con i tempi e con le esigenze di tutela e prevenzione.

Secondo quanto segnalato da Transparency, particolare attenzione deve essere posta nel **settore pubblico**, anche attraverso la destinazione di risorse maggiori in favore dei Responsabili per la Prevenzione, nonché uno sforzo per dotare di **maggior semplicità le leggi**, al fine di scongiurare pericoli di abusi oppure di interpretazioni che possano risultare difficoltose se non contrarie alla *ratio* che ha ispirato il Legislatore.

Auspicabile appare altresì il riferimento all'educazione civica da impartire nelle scuole ai giovani, visto che una società consapevole deve necessariamente passare per la **formazione dei propri cittadini**, oltre che dalla legislazione.

Di contro, **assai lusinghiere** sono le stime nel campo dell'antiriciclaggio e della trasparenza contabile, segno che gli sforzi profusi sinora nei richiamati ambiti hanno lasciato un segno positivo nella percezione dell'impegno sostenuto dall'Italia nel combattere condotte illecite, anche e soprattutto **in via di prevenzione e non di mera repressione**.

C'è dunque ancora strada da fare per poter dire di avere un sistema che combatta con efficacia l'ampio spettro delle condotte in cui si possa articolare la **corruzione**, tuttavia, alcuni aspetti trovano già da ora un riscontro positivo e da qui si deve proseguire.

OneDay Master

**CORRUZIONE, APPALTI, RATING D'IMPRESA, RICICLAGGIO:
LE PRINCIPALI NOVITÀ NELL'ORIZZONTE 231**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Seconda rata acconto imposte: il versamento con l'F24

di **Dottryna**



Ultimi giorni utili per effettuare il versamento della seconda rata dell'acconto 2017 delle imposte in scadenza il prossimo 30 novembre. Al fine di approfondire gli aspetti operativi della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Adempimenti", una apposita Scheda di studio. Il presente contributo si sofferma sulle modalità di versamento.

In materia di compilazione del **modello F24**, si rammenta che, ai fini del versamento in **acconto** delle imposte, occorre utilizzare i seguenti **codici tributo**.

Imposta da versare – seconda rata o unica soluzione	Codice tributo
Acconto Irpef	4034
Acconto cedolare secca locazioni di immobili abitativi	1841
Acconto imposta sostitutiva regime di vantaggio	1794
Acconto imposta sostitutiva regime forfetario	1791
Acconto Ivie	4045
Acconto Ivafe	4048
Acconto Ires	2002
Acconto maggiorazione Ires 10,5% società non operative	2019
Acconto Irap persone fisiche, società di persone/assimilati	3813
Acconto Irap società di capitali/assimilati	

Per il versamento dell'acconto il contribuente **può utilizzare in compensazione** i crediti a sua disposizione. In particolare, è possibile avvalersi della compensazione "verticale" o "orizzontale". Sul tema della **compensazione**, si rammenta che:

- se il modello F24, per effetto di compensazioni, presenta un **saldo pari "a zero"** lo stesso va presentato, sia da parte dei soggetti titolari di partita Iva che da parte dei soggetti "privati", esclusivamente mediante i **servizi telematici** delle Entrate;

- è previsto l'obbligo di **apposizione del visto di conformità** (o la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale) in caso di utilizzo in compensazione di crediti tributari (Iva, Ires, Irpef, ecc.) per un importo superiore a 5.000 euro;
- per effetto delle novità apportate dal **L. 50/2017**, i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia (Entratel /Fisconline) in caso di compensazioni in F24 (a prescindere dall'importo del credito utilizzato) di crediti relativi a Iva (annuale o trimestrale), redditi (Irpef, Ires, Irap) e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive nonché crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione.

È stata, quindi, **soppressa la soglia dei 5.000 euro annui**, oltre la quale scattava l'obbligo per i soggetti Iva di utilizzare, ai fini della compensazione in F24, esclusivamente i servizi telematici delle Entrate.

Di seguito si riporta un **prospetto di sintesi** delle modalità di presentazione del modello F24 collegate alla presenza o meno di compensazioni.

F24 con saldo zero (per effetto di compensazioni tra debiti e crediti)

Titolari partita Iva/ Privati	canali telematici delle Entrate (Fisconline o Entratel), direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato	NO F24 con servizi di <i>home banking</i> , <i>remote banking</i> o altri messi a disposizione da Banche, Poste, ecc.
-------------------------------	--	---

F24 a "debito" con compensazione



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >